



Istituto d'Istruzione Superiore Secondaria Statale “Eugenio Pantaleo”

già istituito con D.P.R. n° 1284 del 30/09/1953

Settore ECONOMICO Indirizzi: Amministrazione Finanza e marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing Settore TECNOLOGICO Indirizzi: Informatica - Telecomunicazioni – Costruzioni Ambiente e Territorio - Chimica Materiali e Biotecnologie Settore ALBERGHIERO: Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Cod. Fisc.: 95215890633 ~ Via Cimaglia 96 - 80059 Torre del Greco ~ Tel./Fax 081-8812241

E-MAIL: NAIS12800T@istruzione.it; PEC: NAIS12800T@pec.istruzione.it; SITO: www.iisspantaleo.edu.it

Preparati oggi ad affrontare il domani

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il presente Regolamento d'Istituto si pone come strumento per garantire a tutte le componenti dell'I.I.S.S.S. “Eugenio Pantaleo” la partecipazione piena e attiva alle scelte culturali, educative, organizzative, attraverso il rispetto dei reciproci diritti e doveri, facendo propri i principi ispiratori dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", tenendo conto delle nuove disposizioni in materia di Statuto degli Studenti, sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento in applicazione dei D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 e n. 135 in vigore dal 10 ottobre 2025 ed impegnandosi a rispettare e fare rispettare diritti e doveri sanciti dall'ordinamento giuridico in vigore, di cui al D.P.R. n. 235/07 e alla nota del MIUR del 31/07/08 Protocollo n.3602/PO.

Si integra con il presente regolamento il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, aggiornato con le nuove disposizioni in materia di Statuto degli Studenti, sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento in applicazione dei D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 e n. 135 sottoscritto da genitori, studenti e DS in rappresentanza dell'istituzione scolastica.

Art. 1 - Diritto allo studio

La scuola è il luogo in cui si esercita il diritto allo studio, si sviluppano le capacità individuali attraverso il recupero delle situazioni di svantaggio. Nella scuola ognuno collabora, pur nella diversità del proprio ruolo, alla crescita della persona umana, in tutte le sue dimensioni, al fine di preparare l'alunno all'inserimento consapevole nella società. La comunità scolastica è ispirata ai valori di democrazia e pertanto assicura agli studenti libertà di espressione in tutte le sue forme nonché una formazione educativa che miri al rispetto di sé e degli altri, al raggiungimento dell'autocontrollo, nonché al pluralismo delle idee.

Art. 2 - Diritti e doveri

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi l'identità e le inclinazioni di ciascuno; alla libera partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola; ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Gli studenti e le studentesse sono tenuti a: frequentare regolarmente tutte le lezioni ed altre attività svolte nell'ambito della programmazione didattico - educativa, portare a scuola tutto il materiale occorrente per le diverse lezioni; assolvere agli impegni di studio con senso di responsabilità; osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite dal Dirigente Scolastico, dai Docenti, dai Collaboratori scolastici e dal personale comunque preposto alla vigilanza; vestire in modo decoroso ed idoneo ad un ambiente di lavoro promiscuo, evitando eccessi ed esibizionismi; non introdurre a scuola qualsiasi oggetto che possa arrecare danno agli altri e che non abbia relazione con lo studio e con le attività didattiche; non lasciare a scuola oggetti personali, libri, tute, strumenti musicali ecc. e non portare a scuola denaro o oggetti di valore (la scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti o sottrazioni che possono verificarsi).

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della scuola è un bene comune. La conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata anche alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori. Il funzionamento delle palestre, dei laboratori, delle aule speciali e delle biblioteche è regolato da norme specifiche stabilite dai docenti responsabili ed affisse nei rispettivi locali. Il funzionamento delle strutture sportive è disciplinato in modo da assicurare la disponibilità a tutte le classi e, compatibilmente con la disponibilità dei locali per l'uso prioritario della scuola, ad associazioni e gruppi sportivi del territorio, previa approvazione del Consiglio d'Istituto. In caso di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno procurati; qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà richiesto a tutti coloro che hanno utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità alla comunità scolastica. Nel caso in cui un'aula o un altro ambiente scolastico venga imbrattato ne risponderà il responsabile o, se non individuato, la classe che ha utilizzato il locale, ripristinando lo stato dei luoghi. Gli oggetti eventualmente trovati nei locali della scuola devono essere consegnati in Vicepresidenza per essere restituiti ai legittimi proprietari.

Art. 4 - Ingresso degli studenti e comportamento in aula

1. L'apertura della scuola avviene alle ore 07.50.
2. L'ingresso degli studenti e studentesse è alle ore 08.00.
3. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. (art. 44 c. 7 C.C.N.L.).
4. Le studentesse e gli studenti devono avere costantemente nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto anche formale che si chiede per se stessi, nel pieno riconoscimento della dignità personale di ognuno.

5. Le studentesse e gli studenti devono adottare un linguaggio ed un abbigliamento consoni all'ambiente educativo, improntati alla sobrietà e alla decenza (non indossare jeans strappati, pantaloni corti, maglie corte, etc.).
6. Al cambio dell'ora le studentesse e gli studenti attenderanno in aula l'arrivo del docente dell'ora successiva.
7. Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme di sicurezza, quelle igienico-sanitarie, regolamenti, divieti, etc. vigenti all'interno dell'Istituto.
8. È consentito introdurre cibi soltanto a scopo personale, altre finalità dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dalla dirigenza.
9. Le studentesse e gli studenti devono contribuire a mantenere pulito l'ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente e di averne cura come fattore importante di qualità della vita della scuola.

Art. 5 - Ritardi e uscite anticipate

Il ritardo non motivato costituisce violazione dei doveri degli studenti.

1. Per gli studenti che entrano dopo le ore 8.00 (ritardo breve), sarà annotato il ritardo sul registro elettronico e dovrà essere giustificato. L'ingresso dopo le 8.15 sarà consentito solo agli studenti autorizzati da specifica documentazione e/o accompagnati da un genitore/tutore che dovrà firmare un permesso d'ingresso, rilasciato da un collaboratore scolastico; in questi casi il ritardo sarà considerato giustificato. Nei casi diversi dai succitati, gli studenti entreranno alla seconda ora con il permesso di ingresso e il ritardo dovrà essere giustificato in presenza da un genitore/tutore entro il giorno successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. Sono ammessi ritardi oltre l'inizio della seconda ora di lezione solo per motivi eccezionali e documentati direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale.
3. L'uscita prima del termine dell'orario normale delle lezioni è consentita solo in casi particolari documentati; per tutti gli studenti è necessario che il genitore esercente la potestà genitoriale o un suo delegato con delega scritta, consegnata precedentemente e accompagnata dal documento di identità del genitore, venga di persona a prelevarli, esibendo il documento di riconoscimento.
4. Non è consentito ai genitori, o ai loro delegati, recarsi nelle aule per ritirare direttamente gli alunni.
5. Il docente in classe annoterà sul registro elettronico l'uscita dell'alunno e sarà considerata un'uscita giustificata.
6. In nessun caso una richiesta telefonica del genitore o del delegato potrà costituire autorizzazione per uscire.
7. Uscite anticipate ed entrate posticipate che determinano una frequenza inferiore alle tre ore di lezione giornaliere saranno computate come giorno di assenza.
8. Speciali deroghe per entrate posticipate e/o uscite anticipate sono applicabili per casi particolari. In tali casi, i genitori produrranno una specifica richiesta documentata e la scuola, esaminata la singola situazione, procederà a rilasciare un'autorizzazione permanente visibile nel registro elettronico e che avrà valore di autorizzazione/giustificazione permanente per il periodo indicato in essa.
9. La partecipazione degli studenti ad attività aggiuntive pomeridiane oppure a manifestazioni che implicino un'uscita anticipata rispetto all'orario scolastico dovrà essere autorizzata dal genitore, apponendo la propria firma su uno stampato predisposto dalla scuola e recante la data e l'ora di svolgimento dell'attività.

Art. 6 – Giustificazioni assenze e ritardi

1. L'Istituto consegna ad ogni studente un libretto personale da utilizzare per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi. Sul libretto vanno riportati una foto dello studente e la firma, depositata in segreteria, di uno dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà. Il docente della prima ora, vaglia i motivi, controlla la firma e le eventuali certificazioni allegate e provvede a registrare l'avvenuta giustificazione sul registro elettronico.
2. Possono ritirare il libretto e giustificare i genitori degli studenti e/o persone da essi delegate, indicando anche più di una persona. Lo studente maggiorenne può ritirare personalmente il libretto solo se munito di apposita delega di un genitore o di chi ne esercita la potestà genitoriale ma non può giustificare le proprie assenze e i ritardi.
3. Lo studente è responsabile del corretto utilizzo del libretto personale ed ogni falsificazione e/o manomissione dello stesso sarà soggetta a sanzione disciplinare.
4. In caso di smarrimento del libretto, su richiesta di uno dei genitori, verrà consegnato un nuovo libretto, con stampigliato "Duplicato" e la duplicazione sarà segnalata sul registro elettronico.
5. Le assenze di più giorni non dovute a malattia devono essere preventivamente comunicate e giustificate al rientro a scuola dello studente. Per quanto riguarda le assenze superiori a 5 giorni per motivi di salute, la Legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024 – (Nota USR Campania n. 9050 del 16/02/2024), per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria, ha "abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola [...] salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente". Pertanto, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità genitoriale-familiare: si consigliano estrema prudenza e rispetto per la comunità scolastica, avendo cura di non far rientrare i propri figli a scuola in condizioni di salute non idonee e/o con sintomatologia ancora in corso.
6. L'assenza di massa deve essere giustificata personalmente da un genitore, salva diversa disposizione.
7. In caso di assenze collettive reiterate, sarà convocato il Consiglio di Classe, esteso a tutti gli studenti e a tutti i genitori, per i provvedimenti del caso.
8. La giustificazione dell'assenza-ritardo-uscita anticipata-ingresso posticipato del figlio da parte del genitore è fondamentale per mantenere la trasparenza e la collaborazione con la scuola, ma non implica l'eliminazione dell'assenza dal monte ore annuo ai fini della validità dell'anno scolastico. Solo le assenze, ritardi, uscite anticipate o ingressi posticipati documentati e riconducibili a deroghe specifiche possono essere considerati validi ai fini del monte ore annuale.

SANZIONI DISCIPLINARI

9. Alla quinta assenza non consecutiva non giustificata e/o al decimo ritardo non giustificato, tramite NUVOLA, verrà inviato un sms al genitore per provvedere alla relativa giustificazione entro il giorno successivo; in mancanza di ciò, il coordinatore di classe appone una nota disciplinare nel registro elettronico ed invita, tramite fonogramma, il genitore che ha depositato la firma, a presentarsi a scuola per la relativa giustificazione e lo informa della sanzione disciplinare in cui il figlio incorrerà in mancanza di ciò.

Il protrarsi di tale situazione per cinque giorni, infatti, comporterà, a seguito di un Consiglio straordinario, una sanzione disciplinare.

In caso di infrazione reiterata, gli alunni potranno incorrere in sanzioni disciplinari via via più gravi.

10. Il superamento del limite massimo di entrate posticipate (n. 7 a quadrimestre), e/o uscite anticipate (n. 7 a quadrimestre) e/o ritardi brevi (n. 20 a quadrimestre), e/o numero massimo di assenze (n. 15 a quadrimestre), incideranno negativamente sul voto di comportamento e, di conseguenza nel triennio, sul credito scolastico dell'alunno.

Art. 7 - Uscita dall'aula

1. Durante le ore di lezione gli studenti possono allontanarsi dall'aula solo se autorizzati dall'insegnante.
2. L'uscita dall'aula durante le ore di lezione deve essere dettata solo da stretta necessità.
3. Il docente non autorizzerà alcuna uscita prima della fine della seconda ora di lezione e durante la sesta ora, eccetto le urgenze.
4. L'uscita sarà limitata ad uno studente per volta anche in considerazione del numero eccessivo di studenti che potrebbero trovarsi nei bagni.
5. Durante i cambi delle ore gli studenti sono tenuti a rimanere all'interno delle proprie aule.
6. Il passaggio nei corridoi e l'accesso ai distributori delle vivande, durante l'uscita deve svolgersi in silenzio e con ordine, per non disturbare lo svolgimento delle lezioni nelle aule. L'accesso ai distributori è consentito dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Art. 8 - Uscita dall'Istituto

1. L'uscita degli studenti al termine delle lezioni deve avvenire in modo civile, corretto, ordinato.
2. Gli studenti non sono autorizzati a lasciare l'aula prima del suono dell'ultima campanella.
3. I docenti dell'ultima ora di lezione, per assicurare la vigilanza sugli studenti, sono tenuti ad assistere alla regolare uscita degli stessi (art.44 c. 7 C.C.N.L.).
4. I collaboratori scolastici accompagnano all'uscita gli studenti con disabilità.
5. Durante l'orario scolastico per nessun motivo è permesso agli studenti di uscire dalla sede scolastica senza autorizzazione.

Art. 9 – Sorveglianza degli alunni

1. Ai collaboratori scolastici è affidata la sorveglianza degli studenti durante il cambio dell'ora e quando, per motivi di forza maggiore, il docente è costretto ad allontanarsi dall'aula.

Art. 10 – Emergenze

1. In caso di uscita rapida gli studenti dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni del personale addetto.
2. Considerato che durante l'anno scolastico potrebbero verificarsi situazioni eccezionali ed imprevedibili (come rottura improvvisa dell'impianto idrico, mancanza di riscaldamento in giornate particolarmente rigide etc.) per le quali non è possibile sopperire con un'adeguata organizzazione preventiva, viene richiesto ai genitori, all'atto dell'iscrizione, di autorizzare l'uscita anticipata del figlio dalla scuola.
3. Con la presa visione e la firma del Patto di Corresponsabilità, i genitori autorizzano l'uscita anticipata dei propri figli, laddove l'Istituzione scolastica è impossibilitata a garantire il regolare svolgimento delle lezioni; esonerano il Dirigente Scolastico, i docenti, nonché la scuola stessa, da qualsiasi evento non ad essi imputabile che potrebbe verificarsi a danno degli alunni; assumono piena e completa responsabilità per tutto quanto gli alunni possano eventualmente commettere di dannoso verso cose e persone (per sé e per gli altri).

Art. 11 – Accesso alla scuola

1. L'accesso alla scuola di alunni di altre scuole od estranei non autorizzati è severamente vietato in qualsiasi momento della vita scolastica.
2. Ai genitori che ricoprono incarichi o funzioni nella scuola è consentito l'accesso durante tutto l'orario di apertura, previo accordo con l'ufficio di Presidenza e/o segreteria.
3. Il Dirigente Scolastico riceve compatibilmente con le esigenze di organizzazione dell'Istituto.
4. I Docenti ricevono i genitori secondo i tempi e le modalità deliberate dal Collegio Docenti.
5. La segreteria è aperta al pubblico secondo le modalità e orari pubblicati sul sito web dell'Istituto.

Art. 12 – Diritto di associazione

1. Gli organi collegiali, di cui al T.U. n. 297 del 16.4.1994, sono autonomi nelle proprie attività e decisioni, nonché nella redazione del proprio regolamento; nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle leggi, ciascuno di essi opera in forma coordinata con gli altri su problemi di comune competenza.
2. Gli organi collegiali e sindacali, studenti, genitori, docenti e non docenti dispongono di appositi spazi all'interno della scuola per le loro attività. Tutto il materiale diffuso ed affisso deve rispondere alle norme sulla stampa.
3. Le riunioni di tali organi avranno luogo secondo la disponibilità dei locali e/o in modalità videoconferenze, nel rispetto dell'orario di servizio del personale non docente ed in ore non coincidenti con quelle di lezione, sia per attività culturali rispondenti ai criteri deliberati dal C.d. I., all'inizio di ciascun anno scolastico, sia per attività organizzative attinenti alla vita scolastica.
4. La richiesta motivata va inoltrata al Dirigente scolastico, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'utilizzo dei locali.
5. L'effettuazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie deve essere richiesta al Dirigente Scolastico secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

Art. 13 - Assemblea di classe e vigilanza durante la stessa

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

1. Gli studenti hanno facoltà di tenere mensilmente, durante l'orario scolastico e in vista dell'assemblea d'Istituto un'assemblea di classe della durata massima di un'ora che dovrà essere richiesta a rotazione agli insegnanti della classe.
2. L'assemblea di classe sarà concessa previa richiesta scritta dei rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico, presentata almeno 5 giorni prima tramite apposito modello da ritirarsi presso la vicepresidenza; lo stesso dovrà riportare: data, ora, ordine del giorno, firma per autorizzazione dei docenti interessati, firma dei rappresentanti di classe. La verbalizzazione relativa a ciascuna assemblea va redatta dagli allievi su apposito stampato, da ritirarsi presso la vicepresidenza e consegnata all'ufficio protocollo.
3. In casi eccezionali può essere richiesta un'assemblea straordinaria con le stesse modalità.
4. I docenti in orario vigileranno sul rispetto delle regole dell'assemblea con i poteri di intervento in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
5. Durante l'assemblea, gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto e responsabile, tale da non disturbare l'attività delle classi vicine e non potranno allontanarsi dall'aula senza permesso.
6. Le assemblee di classe non potranno svolgersi nel mese di settembre e nell'ultimo mese dell'anno scolastico.

Art. 14 - Assemblea d'Istituto degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi mensilmente in un'assemblea d'Istituto secondo le modalità indicate nell' art.14 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Tale assemblea, che può svolgersi sia in videoconferenza dalle rispettive aule della scuola sia secondo modalità di volta in volta indicate, dovrà essere richiesta al D.S., presentando un ordine del giorno, cinque giorni prima della data fissata. L'ordine del giorno deve essere approvato dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore.
2. Sono componenti dell'assemblea tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto.
3. Le assemblee dovranno essere richieste nei diversi giorni della settimana, secondo il criterio della rotazione.
4. Oltre a quella mensile, può essere concessa un'ulteriore assemblea, ma solo al di fuori dello orario di lezione.
5. Alle assemblee può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
6. L'assemblea può trattare tutti gli argomenti che interessano la vita scolastica degli studenti e può esprimere pareri da proporre a tutti gli organi collegiali.

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per gruppi di lavoro.
8. L'assemblea studentesca deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Dirigente Scolastico.
9. La sorveglianza degli studenti è assicurata dai docenti in orario, dal Dirigente o dai suoi delegati, che sono tenuti ad intervenire in caso di disordini o di pericolo.
10. Il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono sospendere l'assemblea e ripristinare le lezioni in caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea stessa.
11. I compiti del presidente sono i seguenti: convocazione dell'assemblea, salvaguardia delle garanzie democratiche, sicurezza dei lavori e controfirma del verbale.
12. Il presidente nomina un suo segretario di fiducia per la redazione del verbale di seduta, che raccoglie le osservazioni e le proposte dell'assemblea.
13. Le assemblee non potranno svolgersi a settembre e nell'ultimo mese dell'anno scolastico.
14. Al termine dell'assemblea gli studenti faranno ritorno autonomamente a casa.
15. I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sono avvisati di quanto disposto per il tramite degli alunni.

Art. 15 - Comitato studentesco

1. Il Comitato Studentesco è formato da due rappresentanti di ciascuna classe, dagli studenti eletti nel consiglio d'Istituto e nella Consulta Studentesca Provinciale. È convocato dal Dirigente scolastico per pianificare le attività di assemblea e l'organizzazione dell'Istituto.
2. Il Comitato può riunirsi nei locali della scuola al di fuori dell'orario scolastico, previa richiesta al Dirigente scolastico, compatibilmente con la possibilità di assicurare la presenza di personale ausiliario.
3. Il Comitato gestisce direttamente l'aula riservata agli studenti ed è responsabile del materiale e delle attrezzature in dotazione.

Art. 16 Assemblee dei genitori

1. Le Assemblee dei genitori possono essere di classe e d'Istituto.
2. I rappresentanti dei genitori possono esprimere un Comitato dei genitori dell'istituto.
3. Qualora le Assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate con il Dirigente scolastico.
4. L'Assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe.
5. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'Assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza assoluta del comitato dei genitori, o su richiesta di n° 50 genitori.
6. Il Dirigente scolastico autorizza la convocazione mediante affissione all'albo dell'avviso e/o pubblicazione sul sito web, con l'ordine del giorno, entro 7 giorni. Le Assemblee si svolgono fuori dall'orario di lezione.

7. L'Assemblea dei genitori deve elaborare un regolamento per il proprio funzionamento e deve inviarlo in visione al Consiglio d'istituto.
8. All'assemblea d'istituto dei genitori possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti.

Art.17 - Doveri del personale docente e non docente

1. I doveri dei docenti sono quelli previsti dal T.U. n. 297/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal CCNL del comparto scuola.
2. Le mansioni del personale non docente della scuola sono quelle previste dal T.U. n. 297/94 e dal contratto collettivo di lavoro del comparto scuola nonché dalla contrattazione integrativa d'istituto.

Art.18- Modalità di comunicazione con studenti e genitori

1. Le comunicazioni con gli studenti, quando si rende necessaria la divulgazione di disposizioni o di informazioni che li riguardano, avvengono tramite il registro NUVOLA, e attraverso il sito web.
2. Le comunicazioni con i genitori avvengono prioritariamente tramite avvisi e comunicazioni sul registro elettronico, via mail all'indirizzo fornito all'atto dell'iscrizione e di cui i genitori hanno l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti e/o tramite avvisi riportati sul sito web della scuola.
3. Le comunicazioni aventi carattere privato vengono effettuate tramite avvisi e comunicazioni sul registro elettronico o direttamente per lettera o telefono/fonogramma. A tal fine è indispensabile che i genitori consultino regolarmente il registro elettronico accedendo con le proprie credenziali e comunichino, anche tramite lo stesso, sempre i propri recapiti aggiornati anche in caso di variazioni subentrate durante lo svolgimento dell'anno scolastico e rilascino dichiarazione che le credenziali di accesso ai suddetti indirizzi siano esclusivamente in loro possesso.
4. La presidenza è disponibile a ricevere i genitori per eventuali colloqui previo appuntamento.

Art.19 – Revisione Regolamento

Il presente regolamento può essere emendato, revisionato e cambiato in tutto o in ogni sua singola disposizione, comma e frammento di norma, nel caso in cui, per esigenze organizzative sopraggiunte, se si palesa la necessità e previa approvazione del Collegio Docenti.

Art.20 – Articolazione del Regolamento

Costituisce parte integrante del presente regolamento:

Regolamento Disciplinare

Art. 1 Norme di comportamento

1. Gli studenti sono tenuti a comportamenti improntati alle seguenti regole fondamentali:
 - rispetto della personalità altrui in tutte le sue manifestazioni;
 - rispetto del patrimonio della scuola;
 - rispetto dell'attività scolastica e delle norme di comportamento volte a non disturbarla;
 - rispetto delle disposizioni per la sicurezza e in generale dei Regolamenti della Scuola.
2. Lo studente deve avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei suoi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé stesso;
3. Sono vietati tutti quei comportamenti che ledano la sensibilità altrui o siano in contrasto con la serietà dell'ambiente scolastico o possano compromettere un sereno svolgimento delle lezioni.
4. Lo studente deve frequentare regolarmente le lezioni ed evitare le assenze di massa arbitrarie.
5. Lo studente deve osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza proprie dell'istituto.
6. Lo studente deve utilizzare correttamente le suppellettili ed i sussidi didattici e tenere dei comportamenti che non causino danni al patrimonio della scuola.
7. Tutte le strutture della scuola (laboratori, biblioteca, palestra, sale audiovisive, ecc.) sono a disposizione degli studenti, previo accordo con i rispettivi docenti, che sono sempre tenuti alla sorveglianza dei loro alunni.
8. Gli studenti possono accedere ai laboratori solo in presenza di un responsabile, docente o personale A.T.A. (tecnico di laboratorio).
9. E' vietato sporcare con carte, fazzoletti e lattine gli spazi dell'Istituto.
10. E' vietato tassativamente introdurre oggetti e cose che possano recare danno o disturbo a persone.
11. È consentito introdurre cibi soltanto a scopo personale, altre finalità dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dalla dirigenza.
12. E' vietato utilizzare i distributori di bevande fuori degli orari consentiti.

Art. 2– Atti di violenza

1. Eventuali atti di violenza fisica o morale perpetrati dagli studenti in danno di studenti o del personale scolastico docente e non docente, saranno oggetto di specifica comunicazione all'autorità giudiziaria e comporteranno l'immediata convocazione del Consiglio di Classe per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. Tali sanzioni consisteranno in una sospensione per un massimo di 15 giorni. Per infrazioni più gravi sanzionabili con un periodo di sospensione superiore a 15 giorni sarà convocato il Consiglio d'Istituto.

Art. 3 – DIVIETO DI UTILIZZO DELLO SMARTPHONE

1. Durante le ore di lezione, dall'ingresso all'uscita da scuola, è assolutamente vietato a studenti e studentesse l'utilizzo dello smartphone, anche per fini didattici (nota ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito).

L'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali. Analogamente, l'utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni.

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Per studentesse e studenti sorpresi dal docente ad utilizzare lo smartphone è previsto, alla prima infrazione, un richiamo verbale con l'invito a riporlo nello zaino e una comunicazione alla famiglia per chiedere supporto e collaborazione affinché venga rispettato il divieto.

Alla seconda infrazione si procede con una nota disciplinare nel registro elettronico per uso non consentito dello smartphone e comunicazione alla famiglia che in caso di ulteriore violazione del divieto, il Consiglio di Classe procederà ad assegnare alla studentessa/studente un provvedimento disciplinare. In caso di infrazione reiterata, gli alunni potranno incorrere in sanzioni disciplinari via via più gravi.

2. In caso di utilizzo improprio di smartphone o di ogni altro apparato elettronico per la realizzazione di fotografie, registrazioni o riprese video che configurino ipotesi di illeciti di varia natura come la violazione della privacy, cyberbullismo, revenge-porn o situazioni che possano dar luogo a reati di vario genere si provvederà alla denuncia alle competenti autorità giudiziarie, oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 4 - Divieto di fumo

1. A chiunque (D.S, D.S.G.A, docenti, studenti, personale A.T.A., genitori, ospiti ecc.) è fatto divieto di fumare (sigarette tradizionali ed elettroniche) nei locali interni ed esterni dell'Istituto. La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

2. Per gli studenti si applicheranno le sanzioni di legge e quelle previste dal Regolamento dell'Istituto.

Art. 5 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni

1. Le strutture della scuola, gli ambienti e l'arredo vanno rispettate e difese da vandalismi.
2. Ogni gruppo classe è responsabile dell'aula e dell'arredamento contenuto in essa. Eventuali danni dovranno essere risarciti dai responsabili, se individuati; in caso contrario tali danni dovranno essere risarciti da tutti gli alunni della classe.
3. Il Dirigente Scolastico sentito il Consiglio di classe, può decidere di non autorizzare attività extrascolastiche per le classi che abbiano arrecato danni alle strutture.
4. Gli oggetti eventualmente trovati nei locali della scuola devono essere consegnati in vicepresidenza per essere restituiti ai legittimi proprietari.
5. Il senso di responsabilità e autocontrollo è indispensabile per la vita all'interno dell'Istituto.

Art. 6 – NORME DI DISCIPLINA (dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) – Nuovo regime delle sanzioni disciplinari (D.P.R. 134/2025)

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

1. La sanzione deve essere irrogata dall'organo competente in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dell'studente dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.
3. Le note disciplinari, comminate impersonalmente all'intera classe, saranno conteggiati per ciascuno studente della classe solo se accompagnate dall'applicazione di sanzioni disciplinari.
4. Dalla quinta nota disciplinare, ottenuta nello stesso periodo dell'anno scolastico (primo o secondo quadrimestre), a seguito di un Consiglio straordinario, lo studente incorrerà in una sanzione disciplinare.
5. Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dello studente.
6. Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.
7. La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
8. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.
9. Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.
10. La convocazione dei genitori, legata alle sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.
11. L'inosservanza di una sanzione comporta una sanzione più grave.

12. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento e, di conseguenza nel triennio, sul credito scolastico dello studente.

13. Il D.P.R. 134/2025 dispone che per periodi di allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe è tenuto a deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento, svolte presso l'istituzione scolastica, finalizzate a riflettere sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, nell'ottica di un processo educativo; per periodi di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, il Consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, connesse al Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con lo scopo di trasformare l'infrazione e la riparazione in strumenti educativi e occasioni di crescita personale. Tali attività si svolgono presso strutture ospitanti, individuate da appositi elenchi ministeriali, con cui l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni. In caso di assenza di strutture ospitanti idonee e/o disponibili, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

L'allontanamento qualificato come "allontanamento dalla comunità scolastica" ha una durata superiore ai 15 giorni e include, altresì, le sanzioni gravissime dell'esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all'Esame di Maturità.

Il provvedimento è disposto dal consiglio d'Istituto, su proposta del consiglio di classe, nei casi specificamente previsti al nuovo comma 9 dell'art. 4 dello Statuto:

- quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

Anche in tali casi la scuola deve prevedere un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Caso per caso, va valutato e costruito «un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica», coinvolgendo, ove necessario, anche i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

14. Lo studente che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo pari o superiore a cinque giorni non è ammesso a partecipare, alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative. Inoltre, in sede di scrutinio finale, lo studente non maturerà alcun credito aggiuntivo.

15. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza, la sanzione prevede la non ammissione allo scrutinio finale o all'Esame di Maturità.

16. Di ogni sanzione superiore all'ammonizione viene data comunicazione scritta alla famiglia, all'insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell'alunno.

17. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano la sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni con/senza obbligo di frequenza, saranno disposti dal D.S., su delibera del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano la sospensione dall'attività didattica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all' Esame di Maturità sono adottate dal Consiglio di Istituto.

18. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di maturità sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

19. Qualsiasi tipo di sanzione irrogata potrà essere revocata solo con provvedimento del Dirigente Scolastico debitamente risultante dal registro elettronico.

20. Avverso le decisioni comportanti l'applicazione di sanzioni disciplinari si potrà ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia, composto dal Dirigente Scolastico, da un docente, un rappresentante dei genitori ed uno degli alunni. Per le sanzioni erogate dal Consiglio d'Istituto sarà possibile proporre reclamo, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia Regionale, costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale. (DPR 249/1998; art.5 DPR 235/2007)

Art. 7 – Organi competenti

1. L'insegnante è competente per le ammonizioni verbali e scritte.

2. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo fino a quindici giorni.

3. Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni.

4. Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto decidono solo dopo aver preventivamente sentito a propria discolpa lo studente.

5. Lo studente può farsi assistere dai genitori o da insegnanti; può indicare testimoni.

6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), da proporre entro quindici giorni a far data dalla comunicazione, davanti ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato come in appresso.

7. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

8. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 8 – Diritto di difesa

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Lo studente potrà motivare il proprio comportamento per iscritto od oralmente, con facoltà di essere assistito dai genitori, le dichiarazioni verranno verbalizzate da un docente della classe.

Art. 9 - Ricorso all'Organo di Garanzia

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione di sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni e l'allontanamento dalla comunità scolastica, chiunque ne abbia interesse, può ricorrere all' Organo di Garanzia, che delibererà, ascoltate le parti interessate, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

2. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico, con funzione di Presidente
- un rappresentante dei Docenti
- un rappresentante dei Genitori
- un rappresentante degli Studenti

Svolge il ruolo di rappresentante dei Docenti il primo eletto per la componente Docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di rappresentante dei genitori il primo eletto per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di rappresentante degli studenti il primo eletto per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

3. Ai fini dell'individuazione degli eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

4. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

5. I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'Organo di Garanzia si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

6. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

7. Le cause di incompatibilità di cui al precedente c. 6 sono individuate nelle seguenti:

- a) qualora il componente dell'Organo di Garanzia faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- b) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- c) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;

8. L'Organo di Garanzia decide, in via definitiva, sui ricorsi contro le sanzioni e, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

9. Per la validità delle sue delibere è necessario che sia presente la maggioranza dei suoi membri e l'astensione di qualcuno dei presenti non influisce sul conteggio dei voti.

Art. 10 - Ricorsi all'Organo di Garanzia Regionale

1. Entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di sanzioni disciplinari che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica lo studente interessato o chi per esso può ricorrere ad un Organo di Garanzia Regionale che decide in via definitiva, ai sensi dell'art. 5, comma 1° dei D.P.R. 249/98 e dell'art. 328, comma 4° del D. Lgs. n° 297/94.

Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenuti nel presente Regolamento.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF).
2. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
3. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente regolamento vengono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF), sono informati gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.

TAB. A

MANCANZE DISCIPLINARI - SANZIONI – ORGANI COMPETENTI

N.B. Per l'attribuzione delle sanzioni disciplinari sono sufficienti almeno tre parametri di ogni sezione

Natura delle mancanze	Sanzioni disciplinari	Organo competente ad irrogare la sanzione
- Allontanamento non autorizzato dall'aula (prima ammonizione) - Mancanza del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività - Mancata esecuzione dei lavori assegnati - mancata giustificazione delle assenze (< 5) e ritardi (< 10) - Linguaggio scurrile all'interno della scuola - Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico (non indossare jeans strappati, pantaloni corti, magliette corte, ecc.) - Uso non autorizzato del cellulare (prima infrazione) - Mancato rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie vigenti, regolamenti, sporcare l'aula, imbrattare con scritte il banco, i muri della classe e della scuola - Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni - Disturbo della lezione e impedimento del normale svolgimento dell'attività didattica - Fumare nei luoghi scolastici negli eventuali luoghi esterni vietati	Richiamo verbale del docente e/o nota sul registro elettronico Convocazione della famiglia	Docente che ha accertato la violazione
- Mancata giustificazione delle assenze (>5) e/o ritardi (> 10) - Ripetute occasioni di allontanamento dall'aula senza permesso- (dopo la prima ammonizione) - Utilizzo non autorizzato del cellulare (dopo la seconda infrazione) - Reiterati comportamenti non corretti durante le attività didattiche - (dopo la seconda ammonizione) - Azioni che turbano il regolare andamento della scuola (brogli, contraffazione, manomissione di documenti, sottrazione di oggetti)	Convocazione della famiglia /nota sul registro elettronico Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni con o senza allontanamento dalle lezioni	Consiglio di classe

- Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni (dopo la seconda ammonizione) - Reiterata mancanza di rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie vigenti, regolamenti, sporcare l'aula, imbrattare con scritte il banco, i muri della classe e della scuola - Reiterato disturbo della lezione e impedimento del normale svolgimento dell'attività didattica - Aggressioni verbali e non, linguaggio, gesti offensive nei confronti di persone e/o istituzioni - Comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri		
- Mancata giustificazione delle assenze e/o ritardi (comportamento reiterato) - Allontanamento non autorizzato dall'Istituto - Reiterate aggressioni verbali e non, linguaggio, gesti offensive nei confronti di persone e/o istituzioni - Azioni che turbino il regolare andamento della scuola (brogli, contraffazione, manomissione di documenti, sottrazione di oggetti), (comportamento reiterato) - Reiterata mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni (dopo diverse ammonizioni) - Reiterati comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri - Violazione volontaria dei regolamenti delle aule, dei laboratori e degli spazi didattici	Sospensione dalle lezioni da sei a dieci giorni con o senza allontanamento dalle lezioni	Consiglio di classe
- Aggressioni verbali e non, linguaggio, gesti offensive nei confronti di persone e/o istituzioni (per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente) - Allontanamento non autorizzato dall'Istituto (comportamento reiterato) - Comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri (per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente) - Reiterate azioni che turbino il regolare andamento	Sospensione dalle lezioni da 11 a 15 con o senza allontanamento dalle lezioni	Consiglio di classe

della scuola (brogli, contraffazioni, immissioni di documenti, sottrazione di oggetti) - Reiterata mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni (dopo precedenti ammonizioni) - Violazione volontaria dei regolamenti delle aule, dei laboratori e degli spazi didattici (per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente)		
- Aggressioni verbali e non, linguaggio, gesti offensivi nei confronti di persone e/o istituzioni (per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente) - Comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri (per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente) - Reiterata violazione volontaria dei regolamenti delle aule, dei laboratori degli spazi didattici. - Comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone - Introduzione e/o utilizzo nella scuola di sostanze pericolose come alcolici e/o droghe - Danni al patrimonio della scuola - Appropriarsi dei dati di accesso al registro elettronico di un docente - Furto di beni personali	Sospensione dalle lezioni per un numero di giorni superiori a 15 con allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di Istituto